

**Schema di intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna,  
Lombardia, Piemonte e Veneto per la modifica e l'integrazione  
dell'Accordo Costitutivo  
dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).**

Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nella persona dei rispettivi Presidenti delle Giunte regionali,

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- CONSIDERATO che il d.lgs. 112/1998, all'art. 92, ha disposto il riordino del Magistrato per il Po, struttura periferica del Ministero dei Lavori pubblici, essendo state conferite le relative funzioni alle regioni ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto;
- VISTO l'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, adottato in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. 112/1998, che ha previsto, previo accordo tra il Ministero competente e le Regioni interessate, un regime di proroga delle funzioni del Magistrato per il Po fino all'istituzione di un organismo interregionale da parte delle Regioni del bacino del Po, attesa la necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni sopra citate nel rispetto dell'unitarietà del bacino idrografico;
- CONSIDERATO che in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), Accordo che è stato recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali e in particolare:
  - dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 169 del 23 novembre 2001);
  - dalla Regione Piemonte con legge regionale 28 dicembre 2001, n. 39 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2002);
  - dalla Regione Veneto con legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 marzo 2002);
  - dalla Regione Lombardia con legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (pubblicata sul S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2002);
- VISTO l'art. 14, comma 2, dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, che dispone che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente;

- VISTO l'Accordo n. 1437 sancito in data 18 aprile 2002 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - stipulato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281/1997 nonché del richiamato art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000 - che prevedeva una fase transitoria intercorrente tra l'istituzione dell'Agenzia e la sua piena operatività, rappresentata dagli adempimenti organizzativi del nuovo Ente nonché dal necessario trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte dello Stato all'Agenzia;
- CONSIDERATO che ai sensi del precitato Accordo la scadenza della fase transitoria era prevista al 31 ottobre 2002;
- RILEVATO che l'Accordo integrativo n. 1554, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002, concernente l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po fino alla piena operatività dell'AIPO, ha disposto la proroga della fase transitoria, disciplinata dal predetto Accordo n. 1437, fino al 31 dicembre 2002;
- ATTESO che la piena operatività dell'AIPO è stata pertanto conseguita a far tempo dal 1° gennaio 2003;
- RITENUTO ora di dover procedere, in primo luogo, agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, dell'Accordo Costitutivo in merito all'intesa per l'aggiornamento e la ridefinizione del reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia, nonché alla modifica e all'integrazione dell'Accordo Costitutivo stesso, relativamente ad alcuni aspetti considerati dalle quattro Regioni fondatrici particolarmente rilevanti, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi anni di piena operatività dell'Ente interregionale recentemente istituito;
- VALUTATO di integrare l'Accordo Costitutivo dell'AIPO assumendo, in particolare, all'interno del medesimo anche i contenuti dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, intesa sancita e vigente tra le medesime Regioni fondatrici dell'AIPO;
- PRESO ATTO che le predette modifiche e innovazioni che si ritiene di apportare all'Accordo Costitutivo dell'AIPO saranno efficaci a decorrere dall'entrata in vigore dell'ultima delle quattro leggi regionali di ratifica della presente intesa interregionale e che l'effettivo esercizio delle nuove funzioni conferite all'Agenzia medesima decorrerà dalla successiva definizione di specifici protocolli operativi tra le singole Regioni e l'Agenzia;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **SANCISCONO**

### **LA PRESENTE INTESA PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AIPO**

secondo le disposizioni degli articoli che seguono:

#### **Art. 1 (Oggetto e contenuto dell'intesa)**

1. Con la presente intesa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto modificano e integrano l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) siglato in data 2 agosto 2001 e ratificato con rispettive leggi regionali.

2. L'intesa di cui al comma 1 sancisce altresì l'assunzione, all'interno del medesimo Accordo Costitutivo dell'AIPO, dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

## **Art. 2**

### **(Modifiche all'articolo 2 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è così sostituito:

*“3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di capacità finanziaria e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.”*

## **Art. 3**

### **(Ridefinizione dell'ambito territoriale dell'agenzia per effetto della presente intesa).**

1. In attuazione del comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo Costitutivo, l'allegata cartografia costituisce l'ambito territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'agenzia.

2. Eventuali rettifiche alla cartografia di cui al comma 1 sono adottate con deliberazione del Comitato di indirizzo.

## **Art. 4**

### **(Modifiche all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)**

1. L'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è così sostituito:

*“1. L'agenzia, sulla base della pianificazione di bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:*

*a) la programmazione operativa degli interventi;*

*b) la progettazione e attuazione degli interventi;*

*c) la polizia idraulica;*

*d) la gestione del servizio di piena;*

*e) la gestione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. 112/98, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni, esclusi i porti fluviali;*

*f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;*

*g) le funzioni relative alla navigazione interna, di cui all'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, limitatamente al reticolo idrografico di competenza dell'agenzia;*

*h) la gestione del demanio della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni.*

#### **Art. 5**

##### **(Modifiche all'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito:

*“1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale, formato da due Assessori per ciascuna delle Regioni di cui all'articolo 1, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna, con presidenza e vicepresidenza a rotazione di durata triennale. Ai fini dell'organizzazione dei lavori il Comitato di indirizzo si articola in due sezioni.”*

2. Al comma 2 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è aggiunta la seguente lettera h):

*“h) formula indirizzi e direttive per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza dell'agenzia, al fine di garantirne l'esercizio unitario.”*

3. Il comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito:

*“3. Il Comitato di indirizzo adotta i propri atti all'unanimità e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno. Il regolamento disciplina, in particolare, i casi in cui il Comitato si riunisce in seduta plenaria, le modalità di convocazione, le disposizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni adottate.”*

#### **Art. 6**

##### **(Modifiche all'articolo 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)**

1. L'articolo 8 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito:

*“1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto da due dirigenti per ciascuna Regione, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna.*

*2. La partecipazione al Comitato tecnico avviene nell'ambito dell'attività di servizio e non comporta maggiori oneri a carico delle regioni di appartenenza né dell'agenzia.”*

#### **Art. 7**

##### **(Modifiche all'articolo 13 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)**

1. Il comma 6 dell'articolo 13 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è soppresso.

#### **Art. 8**

##### **(Disposizioni di attuazione della presente intesa)**

1. Il Presidente del Comitato di indirizzo in carica convoca il Comitato entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica della presente intesa, per procedere all'eventuale integrazione dei relativi componenti, in relazione alle funzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo, così come sostituito dalla presente intesa, e all'insediamento del Comitato stesso a seguito dell'avvenuta integrazione.

2. Entro sei mesi dall'insediamento di cui al comma 1, il Comitato di indirizzo provvede alla revisione del proprio regolamento interno, previsto all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo Costitutivo.

3. L'effettivo esercizio delle funzioni relative alla navigazione interna e alla gestione del demanio idrico e della navigazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo così come sostituito dalla presente intesa, è subordinato alla definizione di appositi protocolli operativi tra l'agenzia e le Regioni, sulla base di criteri e linee guida deliberati dal Comitato di indirizzo.

Data \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE VENETO